



## CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

### Sezione Penale

**Oggetto: Notizia di decisione - Delibera 11 luglio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura: "Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale".**

**Processo penale n. 1410/2023 R.G. App.**

La Corte di Appello di L'Aquila, nel processo indicato in oggetto, inerente le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara a vari soggetti conseguentemente ai tragici fatti verificatisi in località Rigopiano di Farindola in data 18 gennaio 2017, a seguito degli appelli presentati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, dalle parti civili Serraiocco Giuseppe, Remigio Martina, in qualità di genitore di Di Michelangelo Samuel, Serraiocco Tomassimo, Fabrizi Clotilde, Angelozzi Silvia, Tiberii Alessandra, Di Biase Filippo, Di Giorgio Maria Angela, Caporale Elia, Caporale Nicola, Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria, Di Toro Maria Luisa, Angelucci Anna Maria, Caporale Filippo, Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Associazione Consumatori e Utenti, Ministero della Giustizia, nonché dagli imputati Di Blasio Mauro, Di Tommaso Bruno, Gatto Giuseppe, D'Incecco Paolo, Di Marco Antonio e Lacchetta Ilario avverso la sentenza di primo grado pronunciata in data 23 febbraio 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in data odierna, all'esito dell'udienza e della relativa camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, sentenza con la quale:

- ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con riferimento alle posizioni degli imputati Di Blasio Mauro, D'Incecco Paolo e Lacchetta Ilario, limitatamente, per quest'ultimo, al delitto contestatogli al capo 4), ai sensi dell'art. 443 comma 3 c.p.p., essendo sul punto l'impugnazione stata proposta contro una sentenza di condanna;

- ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gatto Giuseppe ai sensi dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p.,
- ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avverso la sentenza di assoluzione limitatamente alle posizioni:
  - del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola Enrico Colangeli ed unicamente per il delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime (capo d'imputazione n. 4), conseguentemente condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminvente per il rito, alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in termini analoghi a quanto disposto dal giudice di primo grado a carico degli imputati Lacchetta Ilario, Di Blasio Mauro e D'Incecco Paolo, ritenendo configurabile, anche per lo stesso, profili di responsabilità in cooperazione colposa con il sindaco Lacchetta;
  - del Prefetto di Pescara Francesco Provolo con riferimento ai delitti di rifiuto di atti d'ufficio (ritenendolo unico responsabile in ordine a tale addebito e, conseguentemente, assolvendo De Cesaris Ida e Bianco Leonardo, ai quali pure detta condotta è stata ascritta, con la formula "per non avere commesso il fatto") e di falsità ideologica in atto pubblico, unicamente avuto riguardo alla nota da egli sottoscritta in data 17 gennaio 2017 (capi d'imputazione nn. 14 e 15), assolvendolo con riferimento alla nota datata 16 gennaio 2017 con la formula "per non avere commesso il fatto", nonché condannandolo, previa unificazione dei delitti sotto il vincolo della continuazione ed applicazione della diminvente per il rito, alla pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur tuttavia non ritenendo ravvisabile nesso di causalità tra le ritenute condotte di rifiuto e di falsità ideologica e gli eventi dannosi;
  - del Capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara Leonardo Bianco, unicamente con riferimento alla nota da egli sottoscritta in data 16 gennaio 2017 (capo d'imputazione n.15), assolvendolo in ordine alla nota datata 17 gennaio 2017 con la formula "per non avere commesso il fatto", nonché condannandolo, previa applicazione della diminvente per il rito, alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur tuttavia non ritenendo ravvisabile nesso di causalità tra la ritenuta condotta di falsità ideologica e gli eventi dannosi;

- ha rigettato nel resto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
- ha accolto l'appello dell'imputato Antonio Di Marco, assolvendolo, in ordine al reato di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi a lui ascritto, con la più favorevole formula "per non avere commesso il fatto";
- ha rigettato l'appello proposto da Di Tommaso Bruno, pur tuttavia rilevando l'estinzione per intervenuta prescrizione limitatamente al delitto a lui ascritto al capo 8) in concorso con Gatto Giuseppe, rideterminando, per l'effetto, per il residuo reato, la pena finale di mesi sei di reclusione a lui applicata con la sentenza di primo grado in quella pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
- ha rigettato integralmente l'appello proposto da Lacchetta Ilario, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese del presente grado ed a quelle legali sostenute dalle parti civili;
- ha rigettato gli appelli proposti da Di Blasio Mauro e D'Incecco Paolo, fatta eccezione che per l'irrogazione, conseguente alla loro condanna, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che è stata revocata, con conseguente loro solidale condanna al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti civili anche nel giudizio di appello;
- ha rigettato tutti gli appelli delle parti civili, fatta eccezione che per quello proposto da Eusebi Alessia, Tomassini Luigina, Tomassini Maria Giuseppina, Vagnarelli Gaetano, Vagnarelli Fulvio, che è stato accolto limitatamente alla parte in cui la sentenza di primo grado non aveva previsto, in loro favore, il diritto al pagamento, da parte degli imputati condannati per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi, di una provvisoria immediatamente esecutiva, nonché per quello proposto da Di Biase Yuri, Di Camillo Filomena, Di Giorgio Giuseppina, Di Prinzi Annamaria e Di Toro Maria Luisa, limitatamente alla mancata previsione, sempre nella sentenza di primo grado, dell'obbligo, in capo ai soggetti condannati per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi, di rifondere loro anche le spese sostenute per esborsi documentati.

Fatto salvo quanto indicato ai punti che precedono, la sentenza di primo grado è stata confermata.

Le ragioni in fatto ed in diritto della decisione saranno compiutamente esposte nella motivazione della sentenza, che la Corte provvederà a depositare entro la data del 10 maggio 2024, come previsto dall'art. 544 comma terzo del codice di procedura penale.

L'Aquila, 14 febbraio 2024.

Il Presidente  
Aldo Manfredi